

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2217 del 08/05/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società ARAR SRL per l'impianto destinato ad attività di Complesso Sportivo, Ristorante, Bar e Alloggio Custode, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via San Donato n. 79/3.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2316 del 08/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno otto MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società ARAR SRL per l'impianto destinato ad attività di Complesso Sportivo, Ristorante, Bar e Alloggio Custode, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via San Donato n. 79/3.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla società ARAR SRL (C.F. e P.IVA 03247891207) per l'impianto destinato ad attività di Complesso Sportivo, Ristorante, Bar e Alloggio Custode, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via San Donato n. 79/3, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche e meteoriche** {Soggetto competente Comune di Granarolo}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società ARAR SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società ARAR SRL (C.F. e P.IVA 03247891207) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Belvedere n. 10, per l'impianto sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via San Donato n. 79/3, ha presentato, nella persona di Marco Girlando, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione delle Terre di Pianura in data 27/03/2018 (Prot. n. 7232) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. dell'Unione delle Terre di Pianura, con propria nota del 28/03/2018 (pratica SUAP n. 7232/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 28/03/2018 al PGB0/2018/7586 e confluito nella **Pratica SINADOC 10950/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 26/04/2018, PGB0/2018/9715, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. dell'Unione delle Terre di Pianura, con propria nota del 07/05/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 07/05/2018 al PGB0/2018/10534, ha trasmesso nulla osta ambientale del Comune di Granarolo dell'Emilia del 04/05/2018 (Prot. n. 7111) ad autorizzare nell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Granarolo dell'Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico ad autorizzare lo scarico in acque superficiali, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00

Bologna, data di redazione 08/05/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
 Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
 della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto ARAR SRL

Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via San Donato n. 79/3

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso interpodereale) classificato dal Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche e meteoriche" provenienti dall'attività del complesso sportivo , ristorante, bar e abitazione custode.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2018/9715 del 26/04/2018, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, prot. n. 7111 del 04/05/2018, trasmesso dal SUAP dell'Unione Terre di Pianura in data 07/05/2018, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 07/05/2018 al PGB0/2018/10534. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata al SUAP in data 27/03/2018 al prot.n. 7232.

Pratica Sinadoc 10950/2018

Documento redatto in data 08/05/2018



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

BOLOGNA

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

TT308

PRATICA SPCS/000291

Da citare nella risposta Capo Fila P.G. 5101/2018

(Rif. SUAP Unione Terre di Pianura P.G. n. 7232/2018)

TRASMISSIONE VIA PEC

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

SPETT.LI

SUAP UNIONE TERRE DI PIANURA
VIA SAN DONATO, 199/
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

OGGETTO: RILASCIO ATTI DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RELATIVA ALL'IMPIANTO PRODUTTIVO SITO IN QUESTO COMUNE IN VIA SAN DONATO N. 79/3 PRESSO CUI ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITA' LA DITTA ARAR SRL

Vista la domanda inviata dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Terre di Pianura alla PEC del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) con nota P.G. n. 7304 del 28/03/2018, registrata al Ns. Prot. Gen. N. 5101/2018 del 28/03/2018, con la quale si richiede AUA PER MATRICE ACQUA: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E METEORICHE DI DILAVAMENTO IN FOSSI INTERPODERALI ORIGINATE DAL COMPLESSO SPORTIVO, RISTORANTE CON BAR E ALLOGGIO DEL CUSTODE/PROPRIETA' relativa all'impianto produttivo di cui all'oggetto;

Visto che il COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) è tenuto ad esprimersi in merito all'endoprocedimento di seguito di seguito descritto:

- rilascio del NULLA OSTA AUTORIZZATIVO ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN FOSSO INTERPODERALE ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Con la presente si comunica che, ai fini della matrice acqua, non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA purché sia rispettato quanto riportato nel nulla osta autorizzativo riportato in calce.

Si chiede che lo Sportello Unico Attività Produttive dia immediato riscontro allo scrivente Ufficio del numero di protocollo e data del provvedimento SUAP di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto.

Alle persone in indirizzo si comunica che:

- il responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) è l'ing. Irene Evangelisti;
- per eventuali chiarimenti si potrà contattare l'arch. Lia Bifano chiamando il numero 051.6004290;
- l'indirizzo di posta certificata del Comune di Granarolo dell'Emilia da utilizzare per qualsiasi comunicazione inerente il procedimento è comune.granarolodell'emilia@cert.provincia.bo.it;
- dovrà essere riportato il riferimento Capofila indicato nello scritto presente ed evidenziato in neretto in alto a sinistra nelle lettere che vengono redatte in risposta al fine di permettere un corretto collegamento.

IL RESPONSABILE DI AREA
Ing. Irene Evangelisti¹

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

BOLOGNA

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

TT 308
PRATICA SPCS/000291
RIF. CAPOFILA 5101/2018

NULLA OSTA AUTORIZZATIVO

IL RESPONSABILE DELL'AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la domanda inoltrata dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Terre di Pianura alla PEC del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) con nota P.G. n. 7304 del 28/03/2018, registrata al Prot. Gen. N. 5101/2018 del 28/03/2018, intestata a Roberto Romani, Cod. Fisc. RMNRRT68P15A944C, nato a Bologna il 15/09/1968 e residente in Granarolo dell'Emilia in Via San Donato n. 79/3, in qualità di legale rappresentante della ditta ARAR SRL con sede in BOLOGNA (BO) in VIA BELVEDERE n. 10, Cod. Fisc. e P.IVA 03247891207, diretta ad ottenere nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E METEORICHE DI DILAVAMENTO IN FOSSI INTERPODERALI ORIGINATE DAL COMPLESSO SPORTIVO, RISTORANTE CON BAR E ALLOGGIO DEL CUSTODE/PROPRIETA' relativa all'impianto produttivo sito in questo Comune in VIA SAN DONATO n. 79/3 in cui svolge la propria attività la ditta ARAR SRL;

- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'[articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35](#)";
- Considerato il "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" approvato dall'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23 maggio 2007 e successivamente in data 28 maggio 2008;
- Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la Delibera della Giunta regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento";
- Vista la Delibera della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs 11 maggio 1999, n.152)";
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006 "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14 febbraio 2005";
- Considerata la Relazione Tecnica di ARPAE (Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente e Energia dell'Emilia Romagna - Distretto Urbano) Prot. n. 9715 del 26/04/2018 pervenuta alla Pec del Comune il 03/05/2018 e registrata al Ns. Prot. Gen. n. 7000 del 03/05/2018 (parte integrante della presente autorizzazione);
- Classificati gli scarichi come ACQUE REFLUE DOMESTICHE e ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO;
- Considerato lo scolo interpodereale quale corpo idrico artificiale superficiale recettore dello scarico per le ACQUE REFLUE DOMESTICHE e METEORICHE DI DILAVAMENTO;
- Considerato che le acque meteoriche di dilavamento non sono soggette alla DGR 286/2005;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

BOLOGNA

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CONCEDE NULLA OSTA AUTORIZZATIVO

nell'ambito della procedura di autorizzazione unica ambientale (AUA), ai fini dello scarico delle ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN FOSSO INTERPODERALE provenienti dall'insediamento suddetto come risulta dalle documentazioni agli atti e negli elaborati grafici allegati alla richiesta, con l'obbligo di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", dalla Delibera della Giunta regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento", dalla Delibera della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs 11 maggio 1999, n.152)", dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" approvato dall'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23 maggio 2007, soprattutto nel rispetto dei limiti di emissione di cui alle tabelle dell'allegato n. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

E' fatto obbligo:

- a. rispettare le prescrizioni fissate dal succitato parere di ARPAE (Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente e Energia dell'Emilia Romagna - Distretto Urbano) di cui si allega copia;
- b. comunicare all'autorità competente qualsiasi modifica dell'attività o dell'impianto e, salvo quanto previsto dal comma 3, art. 6 del D.P.R. 59/2013, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, procedere con l'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione unica ambientale in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.
- c. presentare una domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013 per modifica sostanziale da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
- d. garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- e. adottare tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla D.G.R. n. 286/2005;
- f. raccogliere i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva in area dotata di copertura e/o vasca di contenimento e conferirli a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore;
- g. vuotare periodicamente le fosse Imhoff o Biologiche e i pozzetti condensagrassi e smaltire i materiali secondo la vigente normativa in materia di rifiuti. Dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli Enti di controllo;
- h. i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere riconoscibili (colorazione gialla), accessibili (presumibilmente collocati all'interno dell'insediamento a monte dell'immissione nelle reti fognarie esistenti), conformi allo schema tipo del Manuale UNICHIM 92 del FEBBRAIO '75 (ESCLUSIVAMENTE PER IL CAMPIONAMENTO MANUALE) per consentire il campionamento dei reflui da parte degli organi di controllo, e mantenuti in perfette condizioni di pulizia e manutenzione;

AVVERTE

Che i soggetti incaricati del controllo sono autorizzati ai sensi degli art. 128 e 129 del D.Lgs 152/2006 ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Che il presente nulla osta autorizzativo sarà revocato in caso di superamento dei limiti di accettabilità di cui alle vigenti norme o di mancata ottemperanza alle prescrizioni più sopra indicate, nei tempi e con le modalità



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

BOLOGNA

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

prescritte ed in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Che la acque reflue e rifiuti non oggetto del presente nulla osta autorizzativo devono essere gestiti secondo la normativa di settore e devono essere debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità competenti.

Che il presente nulla osta autorizzativo è riferito esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa (acque e corpo recettore) come individuato nella planimetria in atti, per cui eventuali altri scarichi provenienti da diverse lavorazioni o defluenti in altri corpi idrici, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione debitamente corredata degli allegati previsti.

Che resta salva la facoltà da parte degli Organi Comunali di fare effettuare all'interno dell'insediamento le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente nulla osta autorizzativo determinerà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 133,134,135 e 136 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Che il presente nulla osta autorizzativo, quale endoprocedimento, avrà validità di quindici anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino alla adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda è stata tempestivamente presentata, fatte salve eventuali modifiche che intervengano successivamente a disciplinare in maniera diversa la presente materia.

Che il presente nulla osta non esime la proprietà o il titolare dell'attività dall'essere in possesso di ulteriori atti di autorizzazione comunque imposti da leggi o regolamenti e che dovranno essere salvaguardati e rispettati i diritti di terzi nei confronti dei quali questo Comune non assume alcuna responsabilità compresi eventuali inconvenienti o danni arrecati a persone o cose.

Contro il provvedimento, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge n. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Emilia Romagna, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DI AREA
Ing. Irene Evangelisti²

ALLEGATI

- Relazione Tecnica – DISTRETTO URBANO
- Elaborati grafici (Tav. n. 2)

² Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale

ARPAE SAC
c.a Luca Piana

SUAP Terre di Pianura
Pec: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: Relazione Tecnica per richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per la **Società ARAR srl** –
Complesso Sportivo situato in via San Donato 79/3 nel Comune di Granarolo dell'Emilia.

Rif. Pratica SUAP 7232/2018

1. Trattasi di richiesta di Nuova AUA per il centro sportivo situato in via S.Donato 79/3 nel Comune di Granarolo dell'Emilia dove sono presenti diverse unità immobiliari e strutture; unitamente all'unità abitativa del titolare dell'attività. Nei fabbricati vengono svolte le seguenti attività: Fabbricato **A** Ristorante-Bar-Uffici, Fabbricato **B** Spogliatoi, Fabbricato **C** e Fabbricato **P** unità abitative, Fabbricato **D** Campo calcetto scoperto, Fabbricato **E** Campo coperto (Termostruttura), Fabbricato **F** Campo Calcetto scoperto.
2. Ai sensi di quanto stabilito dal Dlgs 152/06 e dalla DGR 1053/03 trattasi di scarico di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla pubblica fognatura; vengono individuati quali recapiti delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento i fossi interpoderali posti in adiacenza all'area di proprietà.
3. Si individuano due scarichi distinti di **acque reflue domestiche** denominati:
 - **S4** derivante dal centro sportivo (fabbricati A,B,C,) per un numero di abitanti equivalenti calcolato paria a 43; viene indicato come sistema di trattamento un impianto costituito da degrassatore per le sole acque reflue derivanti dal ristorante-bar-unità abitativa (cucine), fossa Imhoff e sistema di Fitodepurazione a Flusso Verticale con ricircolo.
 - **S1** derivante dall'unità abitativa del titolare dell'attività (fabbricato P) per un numero di abitanti equivalenti paria a 3; come sistema di trattamento è previsto un degrassatore per i reflui derivanti dalla cucina, una fossa Imhoff e un impianto a Filtro Batterico Anaerobico;e due scarichi di acque meteoriche di dilavamento non soggette alla DGR 286/05 denominati S2 e S3.
4. In merito alla non obbligatorietà all'allaccio in pubblica fognatura si rileva che la distanza non è stata calcolata dal confine di proprietà al punto di possibile immissione; si prende atto di quanto dichiarato da Hera.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali nulla osta al rilascio dell'AUA vincolato alle seguenti **prescrizioni**:

per lo Scarico **S4**:

- a) solo i reflui derivanti dalle cucine devono confluire al degrassatore;
- b) il letto dell'impianto di fitodepurazione dovrà essere dimensionato in ragione di almeno 3 m per abitante equivalente con una superficie totale di 129 mq e non 126 come indicato.
- c) dovrà essere posizionato un sistema di allarme (visivo/sonore) per le pompe di sollevamento dei reflui all'impianto di fitodepurazione, al fine di segnalare mal funzionamenti delle stesse;

- d) al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema le operazioni di pulizia e svuotamento della fossa Imhoff e del degrassatore dovranno essere eseguite almeno una volta all'anno e i fanghi raccolti smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
- e) nel corso di validità dell'Autorizzazione allo Scarico dovranno essere effettuate idonee verifiche all'impianto di Fitodepurazione a carico di Ditta/Tecnico competente al fine di verificarne il corretto funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai fenomeni di intasamento dell'impianto e al sistema di ricircolo. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
- f) al fine di limitare l'ingresso delle acque meteoriche nel vassoio utilizzato per la fitodepurazione si dovrà avere particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante;
- g) per il mantenimento delle funzioni evaporative si prescrive una periodica manutenzione della vegetazione utilizzata.

Per lo Scarico **S1**

- h) al fine di garantire l'efficienza depurativa del Filtro Batterico Anaerobico si dovrà procedere a periodiche manutenzioni e operazioni di lavaggio (da effettuarsi almeno una volta all'anno), i reflui prodotti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
- i) al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema le operazioni di pulizia e svuotamento della fossa Imhoff, del degrassatore dovranno essere eseguite almeno una volta all'anno e i fanghi raccolti smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo.

Per **S4** e **S1**:

- j) lo scarico in fossi non di proprietà prevedere l'ottenimento dell'autorizzazione del/dei proprietari o di eventuale Ente Gestore all'immissione prodotta; si demanda al Comune la verifica di tale atto;
- k) gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosoli;
- l) i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema tipo riportato nel Manuale 92 Unichim del Febbraio 1975 e sempre accessibile e riconoscibile dagli Organi competenti;
- m) a tutela del corpo recettore, rimane vincolo, ove vengano modificate le condizioni di non obbligatorietà all'allaccio in pubblica fognatura la verifica dell'obbligatorietà ai sensi dell'art. 36 e 37 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

L'istruttoria Tecnica è stata eseguita dal tecnico Dott.ssa Catia Cavicchi alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Cristina Regazzi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.